



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 174 del 14 MAR. 2019

**OGGETTO CONVENZIONE ATTIVA CON STUDIO SPECIALISTICO DENTO-FACCIALE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 04/03/2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Michele Granetto

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 15.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo d'Esercizio anno 2019 al Conto Economico n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



W



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 174 del 14 MAR. 2019

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

#### **Richiamati**

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett c). dell'art.55 del CCNL 8.06.2000 area dirigenza medica stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda pubblica del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 9 dell'art. 58 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che il regolamento sull'attività LP della ASST Pini-CTO disciplini l'attività in parola;
- il vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio della medesima attività e gli schemi di riparto dei proventi;

**preso atto** che il Centro Medico "Studio Specialistico Dento-Facciale", con sede legale in Viale Sabotina n. 21/A – Milano, ha chiesto con nota mail in atti la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione a scadenza al 31.12.2019 per attività di consulenza specialistica in Ortopedia e Traumatologia in favore dei propri assistiti;

**atteso** che il Centro Medico "Studio Specialistico Dento-Facciale" è un centro medico che eroga principalmente prestazioni ambulatoriali nel campo della "Chirurgia maxillo-facciale" e offre ai propri assistiti anche consulenze di Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Medicina estetica, Dietologia, Agopuntura, Odontoiatria, Fisioterapia riabilitativa, e che pertanto non si pone in contrasto o in concorrenza con le prestazioni ambulatoriali e di ricovero offerte da questa Azienda;

**rilevato** che attualmente gli spazi dedicati all'attività libero-professionale ambulatoriale intramuraria presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari non sono sufficienti a rispondere a pieno alle esigenze dei medici ortopedici che svolgono attività presso il PO Pini, e che pertanto questa Azienda ha la possibilità di offrire le proprie prestazioni ambulatoriali verso terzi a pagamento senza ridurre l'offerta erogata;

**vista** la dichiarazione in atti, con la quale il Centro Medico "Studio Specialistico Dento-Facciale" attesta di essere una struttura privata non accreditata con il SSR, di essere in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria e di non porsi in concorrenza con questa Azienda;

ur

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 174 del 14 MAR. 2019

**preso atto** che il Direttore della UO 1<sup>a</sup> Clinica Ortopedica/CAD, prof. Randelli Pietro, con nota depositata agli atti, ha espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici della UO;

**visto** il testo di convenzione allegato alla presente proposta, che prevede tra l'altro, il pagamento della quota pattuita a seguito di certificazione resa dal Centro Medico "Studio Specialistico Dento-Facciale" delle attività svolte e della produzione di regolare fattura da parte di questa Azienda;

**acquisito** con nota in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore Medico di Presidio e del Direttore Sanitario;

**considerato** che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 8.000,00 (euro ottomila/00) e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

**ritenuto pertanto**

- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R., con riserva espressa di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019);
- di approvare, la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi - ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. e) del CCNL 8 giugno 2000 area della dirigenza medica, - nel testo depositato agli atti, con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2019, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Medica di Presidio del P.O. CTO;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

#### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula di una convenzione attiva con il Centro Medico "Studio Specialistico Dento-Facciale" con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.12.2019, per l'effettuazione di attività di consulenza in Ortopedia e Traumatologia effettuate dal personale dirigente medico afferente alla UO UO 1<sup>a</sup> Clinica Ortopedica/CAD con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;

uy

u



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **174** del **14 MAR. 2019**

- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso la struttura convenzionata, compatibilmente con le esigenze della UO Chirurgia Anca Displasica e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00) sul Bilancio Preventivo Economico per gli anni di competenza sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale
- 5- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 174 del 14 MAR. 2019

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 15 MAR. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Mario Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 15/03/19

*my*

*u*



**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE IN  
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

**TRA**

Studio Specialistico Dento-Facciale di Milano (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 06817570960, con sede legale in Milano, Viale Sabotino 21/A in persona del Legale Rappresentante dott. Ratti Roberto, domiciliato per la carica in Milano, Viale Sabotino n. 21/A;

**E**

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

**PREMESSO CHE**

- Studio Specialistico Dento-Facciale opera nel campo della salute, in particolare modo nel campo della Chirurgia oro maxillo-facciale;
- Il Centro Medico attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
  - la suddetta struttura non è accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale;
  - la struttura dispone autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
  - la richiesta di prestazioni di consulenza ortopedica/traumatologica all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;
  - le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Chirurgia Anca Displastica del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale di cui all'oggetto nella specialità di Ortopedia e Traumatologia a favore del Centro Medico.

**ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Gaetano Pini-CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di U.O.. L'attività sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze organizzative dell'U.O. di appartenenza e comunque non in conflitto con l'attività istituzionale. Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

PRESTAZIONE	COMPENSO
Prima visita ortopedica	€ 84,00
Visita ortopedica di controllo	€ 70,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico secondo le modalità previste dal centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

### **ART.3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, numero e tipologia di prestazioni effettuate, registro degli accessi, giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni oltre a un elenco dettagliato delle fatture emesse e dei pazienti visitati dal dirigente medico coinvolto al fine di consentire i controlli nel rispetto della normativa vigente in materia di libera professione intramuraria, preferibilmente utilizzando il form predisposto all'uso dall'ASST Pini/CTO.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO: e-mail [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it) o per l'emissione della fattura.

### **ART.4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.



Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Nell'esecuzione del presente contratto i Dirigenti Medici autorizzati della ASST Pini/CTO verranno a conoscenza di dati personali di pazienti/utenti/dipendenti/collaboratori del Centro Medico, che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto.

Il Centro Medico, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina l'Azienda responsabile del trattamento dei dati connessi con l'espletamento delle prestazioni rese dalla Fondazione stessa.

Ciascuna delle Parti dichiara inoltre di manlevare l'altra da ogni richiesta di risarcimento danni, relativa ai dati trattati nell'ambito del presente conferimento, ad essa imputabile per violazione del Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione ha validità La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31 dicembre 2019, convenendo di regolare i pregressi reciproci rapporti intervenuti tra le parti a far tempo dal 1° marzo 2019. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART.10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019).

Il Centro Medico si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART.14- Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

#### **ART.15 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 16 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.17 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

#### **ART.18 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li, **14 MAR. 2019**

Per lo Studio Specialistico Dento-Facciale  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Ratti Roberto .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO  
Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Laurelli .....

